



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. SEGUENZA"

Via S. Agostino n. 1 - 98122 Messina

Centralino: 090673569 - Fax: 090672770

www.seguenza.it

seguenza@seguenza.it



Regolamento d'Istituto

(modificato e approvato nella seduta del C.d.I. del 23/04/2013)

ORGANI COLLEGIALI

(artt. 5/11 D. l.vo 16/4/1994 n. 297)

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO

1.1. Convocazione

La convocazione di un organo collegiale avviene:

- con preavviso - di massima - non inferiore a 5 giorni;
- con lettera o circolare diretta ai singoli membri .
- con indicazione degli argomenti da trattare.

1.2. Processo verbale

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito registro a pagine numerate, bollate e siglate dal Dirigente scolastico, viene firmato dal presidente e dal segretario.

1.3. Pubblicità delle sedute

Le sedute sono pubbliche, tranne per gli organi e le materie per i quali esiste espresso divieto.

1.4. Programmazione delle attività

Ciascuno degli organi collegiali programma - nei limiti del possibile - le proprie attività nel tempo allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse nell'ambito delle proprie competenze.

1.5. Coordinamento

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, soprattutto quando le decisioni di un organo sono presupposto per quelle di un altro nelle medesime materie.

1.6 Regolamenti specifici

Per disposizioni particolari, afferenti ai vari Organi collegiali, si rinvia ai regolamenti specifici di ciascuno di essi.

ART. 2 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE

I C.d.C. sono convocati dal Dirigente scolastico o dai rispettivi coordinatori di classe - qualora delegati dalla dirigenza - o su richiesta scritta e motivata di almeno metà dei componenti.

La convocazione è fatta in forma scritta con indicazione dell'o.d.g. ed è comunicata ai componenti - di norma- non meno di 5 gg. prima della data della riunione.

Ogni C.d.C. si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

La composizione di questo organo e le sue competenze sono regolate da D.L.vo 297/94 art.5.

ART. 3 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta in forma scritta, con indicazione dell'o.d.g., ed è comunicata ai componenti -di norma- non meno di 5 gg. prima della data della riunione.

Il C.D. si riunisce, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, almeno una volta per quadrimestre, secondo le modalità stabilite dall'art.7 D.L.vo n.297/94.

ART. 4 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

4.1. Convocazione

Il C.d.I. è convocato dal suo presidente.

In caso di impedimento del presidente è convocato dal vicepresidente.

La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal Dirigente scolastico.

Il presidente è tenuto alla convocazione del consiglio qualora richiesta da un terzo dei componenti il consiglio stesso, escluso dal computo il presidente.

La convocazione avviene con avviso all'albo e con lettera inoltrata ai componenti almeno 5 gg. prima della data fissata per la riunione.

Per motivi urgenti la convocazione può essere effettuata fino a 3 gg. prima della riunione.

4.2. Elezione del presidente, del vice-presidente e della giunta esecutiva

Nella prima seduta -di insediamento- il C.d.I. è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge - tra i rappresentanti eletti dei genitori - il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio elegge poi -tra i rappresentanti dei genitori- anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Il Consiglio elegge infine, nel suo seno, la Giunta Esecutiva nel rispetto della composizione per

componenti stabilita dalla legge.

4.3. Riunione

Il Consiglio tratta e delibera secondo il disposto art.10 D.L.vo n.297/94 e su ogni questione di sua competenza, in date stabilite dal Presidente.

Esso si può riunire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (arrotondato per eccesso)

Le adunanze di cui ai punti 1) e 2) sono convocate non oltre il 12° giorno della richiesta.

4.4. Funzioni

Le funzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva sono stabilite dall'art. 10 del D.L.vo 297/94 e nel D.I. n.44/2001). Inoltre ha le attribuzioni di cui al D.P.R. n.235/07 in materia di disciplina degli studenti e osserva le norme contenute nel D.I. 44/2001 e nell'O.M. 215/1991.

4.5. Presenza di esterni durante le sedute del Consiglio d'istituto

A norma dell'art.42 c.1 del D.L.vo n.297/94, alle sedute del consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate dallo stesso . Inoltre può assistere alle riunioni chiunque ne abbia diritto ai sensi delle leggi vigenti.

4.6. Pubblicità degli atti (art.43 D.L.vo 297/94)

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'albo di copia delle deliberazioni adottate.

Non sono soggette a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art.43 c.3 D.L.vo 297/94). Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 241/90.(art.43 c.4 D. L.vo 297/94)

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il C.V.S. è convocato dal Dirigente scolastico, con avviso scritto, inoltrato ai componenti almeno 5 gg. prima della data fissata per la riunione, contenente il relativo o.d.g.

La convocazione avviene:

- su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 448 D.L.vo. 16/4/94 n. 297;
- parimenti su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 501 D.L.vo sopra richiamato;
- d'ufficio, al termine del periodo prescritto, per la valutazione dell'anno di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 440 D.L.vo sopra richiamato;
- qualora se ne ravvisi la necessità.

I relativi atti non sono soggetti a pubblicazione.

ASSEMBLEE E COMITATI

(artt. 12/15 D.L.vo 16/4/94 n. 297)

Art. 6 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

6.1. Assemblea di Istituto

L'Assemblea di Istituto durante l'orario delle lezioni viene convocata, con indicazione del relativo o.d.g., su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o, se non costituito, dai rappresentanti di tutte le classi, oppure dal 10% degli studenti dell'Istituto, di norma almeno 5 gg. prima della data fissata per il suo svolgimento, previo accordo con la Dirigenza sul giorno di svolgimento, sui locali di utilizzo e sull'ordine del giorno.

Qualora per la trattazione di uno o più punti sia prevista la presenza di esperti (per non più di quattro volte), la richiesta va inoltrata in tempo utile perché si possa riunire il C.d.I. per la relativa

autorizzazione.

Il C.d.I. può delegare, all'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico per l'autorizzazione di cui trattasi.

Nella prima Assemblea di ogni anno scolastico vengono eletti un presidente ed eventualmente un vice-presidente, le cui modalità di elezione ed i cui compiti vengono definiti in un apposito regolamento per il funzionamento dell'Assemblea stessa. E' inoltre nominato un segretario dell'Assemblea stessa.

Il testo del regolamento ed il nome degli eletti vengono trasmessi al Dirigente scolastico ed al Consiglio di Istituto.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente è - nei confronti del Dirigente scolastico - responsabile del regolare svolgimento dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea, a cura del presidente, viene redatto apposito verbale che, consegnato al Dirigente scolastico, verrà conservato agli atti della scuola.

Nel caso la Dirigenza constati la violazione delle norme che regolano il diritto di assemblea, o constati l'impossibilità di ordinato svolgimento della stessa, l'Assemblea verrà immediatamente sciolta.

Le Assemblee mensili pomeridiane potranno essere autorizzate nei limiti della possibilità di apertura della scuola e della disponibilità di personale di vigilanza.

In relazione alla disponibilità dei locali nonché al modello organizzativo più funzionale alla trattazione degli argomenti, l'Assemblea può articolarsi in assemblee di classi parallele o assemblee di biennio e di triennio.

Il diritto di Assemblea può essere esercitato per una volta al mese. Tuttavia, per salvaguardare i 200 giorni minimi assegnati allo svolgimento delle lezioni, previsti dall'art.74 c.3 del D.L.vo 297/94, il diritto di Assemblea di istituto durante l'orario delle lezioni (ai sensi della nota 26/11/2003 della Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie) può essere esercitato per un numero di volte non superiore a quattro senza che questo incida sul computo dei 200 giorni di lezione. Ulteriori Assemblee concesse configureranno l'obbligo del recupero delle giornate perse. Se le Assemblee hanno come oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, con la presenza di esperti autorizzati dal Consiglio d'Istituto, oppure sono dedicate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. Tuttavia, per la trattazione di importanti e urgenti problematiche, possono essere concesse Assemblee d'Istituto straordinarie.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'Assemblea di Istituto, oltre al Dirigente scolastico od a un suo delegato, possono assistere i docenti che lo desiderino.

Gli insegnanti in servizio rimarranno, comunque, nell'istituto, restando a disposizione per svolgere eventuale opera di vigilanza a seconda delle necessità.

L'Assemblea può essere convocata con 3 gg. di preavviso in caso di particolare necessità.

6.2. Assemblea di classe

Le Assemblee mensili di classe sono richieste per iscritto dai relativi rappresentanti alla Dirigenza, con indicazione dell'o.d.g., di norma almeno 5 gg. prima della data fissata per il loro svolgimento.

La Dirigenza individua, previo assenso del docente, l'unità oraria destinata all'Assemblea, che deve essere registrata sul registro di classe, e non può essere individuata sempre nello stesso giorno della

settimana durante l'anno scolastico.

Di ogni Assemblea, a cura dei rappresentanti della classe, viene redatto apposito verbale che, consegnato al Dirigente scolastico, verrà conservato agli atti della scuola.

All'Assemblea di classe, oltre al Dirigente scolastico od a un suo delegato, possono assistere i docenti che lo desiderino.

Nel caso il Dirigente scolastico -o suo delegato- constati la violazione delle norme che regolano il diritto di Assemblea, l'Assemblea stessa verrà immediatamente sciolta e saranno riprese le lezioni secondo l'orario del giorno.

6.3. Comitato studentesco di Istituto

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.

Il Comitato ha un regolamento ed esprime un presidente e un vice-presidente.

Il Comitato studentesco si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista l'apertura della scuola.

La richiesta di riunione viene inoltrata al Dirigente scolastico almeno 5 gg. prima della data prevista per il suo svolgimento.

Il Comitato studentesco di istituto può essere riunito dal Dirigente scolastico o da un suo delegato anche in orario di lezione per questioni urgenti attinenti il funzionamento dell'Istituto.

Art. 7 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

7.1. Assemblea di istituto dei genitori

L'Assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'Assemblea -ove eletto- o della maggioranza del comitato dei genitori -ove costituito- oppure da trecento genitori se la popolazione scolastica si mantiene sopra le mille unità, duecento sotto le mille e cento sotto le cinquecento unità.

La data e l'orario di svolgimento debbono essere concordati, di volta in volta, con la dirigenza.

Qualora per lo svolgimento dell'Assemblea vengano richiesti i locali dell'Istituto, il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di apposito avviso all'albo, rendendo noto anche l'o.d.g.

L'Assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

Essa si dà un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al Consiglio di istituto.

Elegge inoltre, nel proprio seno, un presidente ed, eventualmente, un vice-presidente.

All'Assemblea di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico ed i docenti dell' istituto.

Esiste la possibilità di eleggere un rappresentante di Polo dei genitori.

7.2. Assemblee di classe dei genitori

Le Assemblee di classe sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei rispettivi Consigli.

La procedura di convocazione è la medesima di quella prevista dall'Assemblea di istituto, fatta eccezione per l'obbligo del Dirigente scolastico di sentire la Giunta esecutiva.

Le Assemblee di classe si svolgono parimenti fuori dell'orario delle lezioni.

Alle Assemblee di classe possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico ed i docenti delle classi di volta in volta interessate.

7.3. Comitato dei genitori dell'istituto

I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto.

Il Comitato ha un regolamento ed esprime un presidente e un vice-presidente.

Il Comitato si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione nei giorni in cui è prevista l'apertura della scuola.

Alle riunioni del Comitato può partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o un suo delegato.

Art.8 - ASSEMBLEE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

La scuola può organizzare Assemblee di genitori e/o di studenti per classi, per classi parallele, per indirizzi e di istituto.

In tal caso l'iniziativa spetta al dirigente scolastico o ad uno degli OO.CC. previsti per legge.

La convocazione viene effettuata dal Dirigente scolastico in orario non coincidente con quello di lezione. Anche a tali Assemblee può partecipare il personale docente interessato.

Art. 9 - DIFFUSIONE DI MATERIALI DI PROPAGANDA

E' fatto divieto di svolgere propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali.

RICHIESTE ED INIZIATIVE DI SOGGETTI ESTERNI

Art. 10 - RICHIESTE DI PUBBLICIZZAZIONE

Le richieste di pubblicizzazione di attività ed iniziative all'interno della scuola da parte di soggetti esterni, mediante affissione di materiale cartaceo, vengono presentate al Dirigente scolastico -o suo delegato- che decide sull'autorizzazione.

Art. 11 - RICHIESTE D'USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

L'uso dei locali e degli spazi della scuola a soggetti esterni viene concesso dall'ente proprietario previo parere favorevole del C.d.I.

La richiesta di parere deve essere inoltrata al C.d.I. almeno 15 gg. prima della data prevista per l'utilizzazione.

Il C.d.I. , appurata l'assenza dello scopo di lucro nello Statuto dell'Associazione richiedente o della richiesta, stabilisce le prescrizioni cui i concessionari dovranno attenersi, e che l'ente proprietario concedente dovrà far rispettare, al fine di garantire il buon uso dei locali e degli spazi e la salvaguardia delle esigenze prioritarie della scuola.

Il Dirigente scolastico può revocare l'assenso alla concessione qualora - direttamente o tramite suo delegato - constati l'inottemperanza a dette prescrizioni.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 12 - FINALITA' DELLA SCUOLA

La scuola è luogo di educazione, di cultura, di formazione .

Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità.

Art. 13 – FREQUENZA

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per tutti gli allievi.

Art. 14 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La vigilanza sugli alunni è esercitata in classe dal personale docente, secondo il rispettivo orario di servizio, e dai collaboratori scolastici nelle aree di loro pertinenza.

14.1. Vigilanza all'entrata e durante le ore di lezione

La vigilanza all'entrata viene esercitata dai docenti della prima unità di lezione.

Gli alunni entrano a scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni (al suono della prima campana).

Pertanto i docenti in servizio nella prima unità di lezione debbono essere a scuola almeno 10 minuti ed in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Nessun alunno deve allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del docente o, in sua assenza, del personale ausiliario.

Durante il cambio della lezione gli allievi dovranno rimanere in classe.

Nel caso in cui in una classe manchi l'insegnante, o lo stesso debba assentarsi momentaneamente, la sorveglianza sarà affidata al personale ausiliario. In caso di assenza non comunicata dei docenti, il personale ausiliario segnalerà alla dirigenza le eventuali classi scoperte.

14.2. Intervallo

L'intervallo è stabilito annualmente nell'ambito dell'organizzazione dell'orario delle lezioni.

Nell'intervallo gli alunni non possono uscire tutti insieme dalla classe ma devono attenersi alle disposizioni del docente, che regolerà le uscite per il prelievo delle colazioni in precedenza ordinate e in modo da evitare sovraffollamento nei bagni, nei corridoi, al punto di ristoro e nei luoghi fonte di potenziale pericolo.

La vigilanza nell'intervallo viene esercitata dai collaboratori scolastici nelle aree di loro pertinenza e, in classe, alla sezione staccata, dal docente in servizio nell'unità di lezione che precede l'intervallo e, parimenti, alla sede centrale, dal docente in servizio nell'unità di lezione che precede l'intervallo.

14.3. Accompagnamento in palestra

I docenti di educazione fisica sono tenuti a curare l'accompagnamento degli alunni dall'aula sino in palestra e viceversa al termine della lezione.

14.4. Vigilanza all'uscita

La vigilanza all'uscita viene esercitata dai docenti dell'ultima unità di lezione. Normalmente le classi escono utilizzando il percorso più breve rispetto alle aule assegnate, secondo le indicazioni della competente Commissione per la Sicurezza. I docenti controllano che l'uscita dagli edifici avvenga in modo ordinato.

14.5. Vigilanza in sedi staccate

Per la vigilanza all'entrata nella sede staccata valgono le stesse regole stabilite per l'entrata nell'edificio principale.

Per la vigilanza all'uscita dalla sede staccata valgono parimenti le stesse regole stabilite per l'edificio principale.

Per la vigilanza negli intervalli vale quanto detto al punto precedente.

14.6. Entrate posticipate ed uscite anticipate permanenti

Nel caso di entrate posticipate od uscite anticipate permanenti su richiesta dei genitori degli alunni minorenni o degli alunni maggiorenni, la dirigenza concede l'autorizzazione, previa valutazione della motivazione della richiesta, con assunzione di responsabilità da parte dei genitori degli alunni.

Art. 15 - ASSENZE, ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO

15.1. Assenze

Le assenze vengono giustificate dal docente della prima unità di lezione del giorno di rientro a scuola. L'alunno sprovvisto della regolare giustificazione sarà ammesso con riserva dal docente e dovrà presentare al docente della prima unità di lezione del giorno successivo la regolare giustificazione.

La giustificazione viene presentata su apposito libretto da chi - genitore o chi ne fa le veci - al momento del ritiro dello stesso ha depositato la propria firma.

Ogni 5 assenze non continuative, il genitore dell'alunno interessato dovrà presentare il libretto all'incaricato dal Dirigente scolastico, per le necessarie verifiche.

Dopo 5 gg. di assenza continuativa si è riammessi previa presentazione di certificato medico attestante nessuna patologia in atto.

Per le assenze collettive (più di metà della classe) e non giustificabili è fatto obbligo agli studenti di presentare una comunicazione della famiglia; inoltre il Dirigente scolastico potrà prevedere la riammissione in classe solo in presenza di un genitore, delegando il Docente della prima unità di lezione a vigilare sull'osservanza della prescrizione.

E' fatto obbligo ad ogni docente, ed in particolare ai coordinatori di classe, segnalare il ripetersi delle assenze alla segreteria didattica e al Dirigente scolastico e qualsiasi anomalia venga notata sul libretto personale. Ogni operazione relativa alle assenze, alle giustificazioni delle stesse e alle riammissioni con riserva, va annotata in modo ordinato e leggibile sul giornale di classe.

15.2. Entrate fuori orario

Di norma non è consentito entrare dopo l'avvio delle lezioni, salvo casi eccezionali valutabili di volta in volta. Il ritardo massimo consentito è di 10' a partire dal suono della seconda campana, dopo di che si procederà alla chiusura delle entrate.

Dopo un consistente numero di ritardi nel corso del quadrimestre, l'ammissione verrà decisa dal Dirigente scolastico o - in sua assenza - dai suoi collaboratori e/o delegati per la sezione staccata, che valuteranno l'opportunità di assumere provvedimenti disciplinari. E' inoltre predisposto un registro dei ritardi per individuare immediatamente i nominativi degli studenti che si presentino abitualmente in ritardo e la necessità di convocarne i familiari.

Oltre i 10' dal suono della seconda campana, gli alunni minorenni potranno essere ammessi al secondo blocco di lezione solo se giustificati personalmente dai genitori o da persona da questi delegata per iscritto, oppure solo se dotati di permesso permanente di entrata posticipata in qualità di studenti pendolari, concesso dal Dirigente scolastico.

L'ammissione avviene sempre e in ogni caso con annotazione sul registro di classe e con firma del docente incaricato o del Dirigente scolastico sul foglio apposito.

15.3. Uscite fuori orario

Le uscite fuori orario degli alunni possono avvenire solo con la presenza di un genitore o persona da questi delegata per iscritto, munita di valido documento di riconoscimento e vanno concesse previo

parere della Dirigenza.

Le uscite fuori orario vanno annotate dal docente sul registro di classe.

15.4. Studenti maggiorenni

Gli studenti maggiorenni possono ritirare e firmare personalmente il libretto, previa autorizzazione di uno dei genitori che, di presenza, acconsente con firma personale.

Gli studenti maggiorenni potranno entrare a scuola oltre il limite massimo consentito di 10' o uscire fuori orario solo per documentati motivi, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori: tali autorizzazioni, di norma, non eccedono il numero di cinque per quadrimestre. Agli studenti maggiorenni è consentito l'utilizzo personale del libretto come da normativa.

Art.16 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

La buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da tutte le componenti della scuola.

Il rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici è necessario per mantenere puliti ed accoglienti i locali scolastici; gli alunni, pertanto, devono contribuire alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico e delle attrezzature.

Gli allievi devono segnalare tempestivamente ogni danno riscontrato.

I danni provocati volontariamente ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del loro risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti degli autori.

Ogni alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di lavoro, etc.). L'istituto non risponde di furti e danneggiamenti subiti dagli allievi.

16.1. Divieto di fumo (L.16/1/2003), di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici (art.3 D.P.R.294/98, circ. Ministro P.I. n.30 del 15/3/07, C.M. 25 agosto 1998, n.362) e di raccolta e diffusione di immagini, di riprese video e/o audio (direttiva 104/2007 M.P.I.).

Sono interdetti al fumo tutti i locali dell'edificio principale e della sezione staccata usati dagli studenti ed aperti indiscriminatamente al pubblico. In detti locali sono affissi appositi cartelli. Ai contravventori sarà contestata l'inosservanza del divieto dal delegato alla vigilanza sull'osservanza del divieto e saranno applicate le ammende previste dalla legge. E' inoltre vietato l'uso della c.d. "sigaretta elettronica".

E' vietato l'uso dei telefoni portatili e di altri dispositivi elettronici (lettori mp3 o simili, giochi elettronici o simili) durante le ore di lezione: la contravvenzione a detto divieto comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari. Si provvederà inoltre alla temporanea requisizione del dispositivo, che sarà consegnato, dopo ammonizione e annotazione sul registro di classe, dal Docente della lezione al Dirigente e riconsegnato esclusivamente ai genitori del contravventore.

E' altresì severamente vietata la raccolta non autorizzata e la diffusione, anche tramite mezzi informatici, di immagini, video e riprese sonore all'interno degli spazi scolastici, attraverso telefoni cellulari e i più diversi dispositivi elettronici : oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, l'inottemperanza a tale divieto comporterà l'obbligo di denuncia da parte del Dirigente scolastico al Garante per la privacy, competente a comminare le relative sanzioni in merito.

Art. 17 - APERTURA POMERIDIANA

L'apertura pomeridiana della scuola per lo svolgimento delle attività curricolari e/o extracurricolari viene stabilita con apposito atto del C.d.I. in relazione alla programmazione annuale.
L'apertura per esigenze particolari e contingenti viene decisa di volta in volta dal Dirigente scolastico.

Art. 18 - USO DEL PIAZZALE ESTERNO E DEGLI SPAZI COMUNI

Tutti sono tenuti a collaborare alla buona tenuta degli spazi comuni ed in particolare del piazzale esterno e dei cortili.

E' vietato sporcare, deturpare, gettare per terra carte, lattine od altro materiale.

Chiunque contravvenga a tale divieto, oltre a provvedere personalmente alla pulizia o al risarcimento dell'eventuale danno, incorre nelle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento scolastico.

Art. 19 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI

19.1. Comunicazione con i genitori

Al fine di assicurare il miglior interscambio possibile di informazioni e la massima collaborazione fra scuola e famiglie per ottenere i più elevati risultati nel processo di apprendimento e di formazione culturale e civica di ogni studente, la scuola organizza:

a) incontri tra i genitori e i docenti delle classi, secondo le modalità stabilite annualmente dal Collegio dei Docenti con apposita delibera;

b) incontri dei genitori con il Consiglio di classe, dietro richiesta scritta formulata da almeno il 50% dei genitori degli allievi della classe.

Il Dirigente scolastico comunicherà direttamente alle famiglie dei propri allievi, tramite lettera con tassa a carico, ogni fatto o comportamento che ritenga opportuno portare a conoscenza delle famiglie stesse.

Le famiglie potranno anche essere informate telefonicamente o via *e-mail* di ogni fatto o comportamento che il Dirigente scolastico ritenga opportuno portare a conoscenza delle famiglie stesse.

La convocazione delle assemblee, degli incontri e dei comitati è effettuata dalla dirigenza.

I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti, previa autorizzazione della dirigenza, qualora questi lo ritengano opportuno.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, integrato e modificato con D.P.R. 21/11/2007, n.235)

Art. 20 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

20.1. Diritto alla scuola

Gli studenti hanno diritto ad usufruire di un edificio adeguato, con locali sicuri ed accessibili ed attrezzature funzionali ed efficienti.

Hanno inoltre diritto ad un ambiente sereno e formativo sia sul piano civico che su quello professionale.

20.2. Diritto alla libertà di apprendimento

Ogni studente ha diritto alla tutela della propria libertà di apprendimento nella direzione della realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale e umana. In particolare ha diritto:

- a studiare in un contesto motivante;
- ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica;
- ad avere perciò un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della propria personalità.

20.3. Diritto alla qualità ed alla continuità dell'apprendimento

Ogni studente ha diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata dal punto di vista disciplinare, metodologico-didattico, psico-pedagogico.

La continuità dell'apprendimento deve essere garantita dal costante impegno alla rimozione degli ostacoli che riducono la possibilità di fruire della formazione. In questo senso ogni studente ha diritto all'offerta di attività di orientamento, di recupero e/o sostegno.

20.4. Diritto all'identità personale, alla libertà di pensiero ed alla riservatezza

Ogni studente ha inoltre il diritto:

- a prestazioni didattiche individualizzate, in particolare in presenza di handicap, nei limiti posti dalle disponibilità di personale e di risorse finanziarie;
- al rispetto delle differenze personali, sessuali, etniche, socioculturali, religiose;
- al rispetto delle sue scelte di vita, alla libertà di pensiero, di parola e di espressione, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri;
- all'ascolto delle proprie opinioni;
- al rispetto della riservatezza per tutte le notizie che la scuola possiede o che abbia bisogno di conoscere per motivi educativi e didattici.

20.5. Diritto alla libera aggregazione (di riunione, di assemblea e di associazione)

Gli studenti hanno diritto di aggregarsi e di associarsi liberamente. Hanno diritto di riunirsi in assemblea e di usare i locali della scuola anche in orario pomeridiano nei limiti posti dal Regolamento di Istituto e nel quadro delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

20.6. Diritto di partecipazione attiva alla vita della scuola

Tutti gli studenti hanno diritto di confronto costruttivo fra loro e con le altre componenti scolastiche.

Hanno diritto di partecipazione propositiva a tutte le attività scolastiche, nello spirito del Piano dell'Offerta Formativa.

Hanno diritto ad essere consultati, direttamente o tramite i loro rappresentanti, sulle decisioni che influiscono in modo rilevante sulla vita della scuola.

20.7. Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva

Tutti gli studenti hanno il diritto di conoscere gli obiettivi educativi e didattici generali e specifici, i criteri ed i metodi di verifica e di valutazione.

Hanno in particolare il diritto di conoscere tempestivamente l'esito delle prove di verifica, con riferimento sia ai voti sia al rapporto di essi con i criteri utilizzati, soprattutto al fine di poter recuperare le carenze eventualmente emerse.

20.8. Diritto alla trasparenza delle procedure disciplinari

Gli studenti hanno diritto ad una normativa dei provvedimenti disciplinari che sia finalizzata contemporaneamente a garantire a tutti il normale svolgimento delle attività scolastiche ed a favorire la responsabilità di ognuno.

In tal senso hanno diritto a conoscere la normativa in materia, con particolare riferimento alle procedure che debbono essere seguite nel caso di provvedimenti disciplinari.

20.9. Diritto all'informazione

Ogni studente ha diritto:

- ad ogni informazione utile a capire il proprio rendimento scolastico ed il livello di partecipazione alla vita della scuola;
- all'informazione concernente le deliberazioni degli Organi collegiali;
- all'informazione concernente le attività esterne dirette in particolare ai giovani, mediante l'affissione di notizie nella bacheca degli studenti.

Art. 21 - DOVERI DEGLI STUDENTI

21.1. Doveri di frequenza regolare e di rispetto degli orari

Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività obbligatorie deliberate dagli OO.CC.

Hanno il compito di frequentare, una volta che siano state scelte ed attivate, anche le attività integrative inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Hanno inoltre il dovere di rispettare gli orari fissati per le diverse attività nel quadro dell'organizzazione della scuola.

21.2. Doveri di assolvere agli impegni di studio ed ai compiti assegnati

Ogni studente è tenuto a partecipare con il massimo impegno alla propria formazione ed alla vita della scuola.

Ha il dovere di prestare attenzione alle lezioni, interagendo attivamente, e di applicarsi con responsabilità nello studio di tutte le discipline, rispettando i compiti assegnati e portando a scuola il materiale didattico occorrente.

Ha, in particolare, il dovere di sottoporsi alle verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali.

21.3. Doveri di comportamento rispettoso e conforme alle regole della convivenza civile

Tutti gli studenti hanno il dovere di rispettare i compagni, il Capo di Istituto, il personale docente e non docente della scuola.

Hanno il dovere di tenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto e responsabile, coerente con le finalità educative dell'istituzione.

21.4. Doveri di osservanza del regolamento interno

Ogni studente ha il dovere di rispettare le norme di organizzazione e di sicurezza contenute nel Regolamento interno dell'Istituto e di prodigarsi perché i compagni facciano altrettanto.

21.5. Doveri di rispetto degli ambienti e del patrimonio dell'Istituto

Tutti gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i macchinari ed i sussidi didattici.

Sono tenuti a tenere comportamenti tali da non arrecare danni né a sé stessi né agli altri né al

patrimonio della scuola.

Sono tenuti pertanto a rispettare con il massimo scrupolo le disposizioni scritte e/o orali che vengono dettate in tal senso dal personale preposto allo svolgimento delle diverse attività.

21.6. Doveri di contribuire alla migliore qualità della vita scolastica

Ogni studente è tenuto a collaborare perché l'ambiente scolastico sia il più possibile accogliente, civile, culturalmente vivace.

In tal senso è anche tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, inadempienze e comportamenti lesivi del diritto di ognuno ad avere il migliore funzionamento possibile dell'Istituto.

Art. 22 - SANZIONI DISCIPLINARI

22.1. Criteri

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- La responsabilità disciplinare è personale.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

- Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

-Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

22.2. Sanzioni

A. Per mancanza ai doveri scolastici; per negligenza ripetuta; per atti di maleducazione; per mancato rispetto delle suppellettili e dei locali scolastici; per infrazione dei divieti presenti nel Regolamento scolastico (divieto di fumo, di uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati, di acquisizione di immagini, video e audio non autorizzata); per assenza ingiustificata non abituale:

a) ammonizione privata;

b) ammonizione in classe;

c) allontanamento temporaneo dalle lezioni;

d) ammonizione scritta.

B. Per il ripetersi delle mancanze di cui alla lettera A e per non aver tenuto conto delle sanzioni ivi previste eventualmente irrogate; per assenze ingiustificate ricorrenti; per fatti che turbino il regolare

andamento della scuola, ivi compreso il ripetersi di assenze ingiustificate nonostante una sanzione di cui alla precedente lettera A) eventualmente già irrogata; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; nonché:

C. Per offesa alla dignità delle persone, inclusi atti di “bullismo” indiretto (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo dei pari, perpetrato isolamento, diffusione di calunnie anche tramite mezzi informatici); per offesa alle istituzioni, alle religioni, alla morale; per oltraggio all’Istituto ed ai suoi rappresentanti; per violazioni della privacy, attraverso raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati; per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari; per atti di vandalismo non comportanti l’interruzione del pubblico servizio:

e) allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

D. Quando siano stati commessi reati; per reiterazione di infrazioni disciplinari gravi; per atti di “bullismo” diretto (prepotenze e minacce verbali); per atti di vandalismo che comportino interruzione del pubblico servizio:

f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato o dell’atto, superiore a quindici giorni.

E. Quando siano stati commessi reati di particolare gravità, se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone; per atti di “bullismo” diretto e violento; per atti che generano elevato allarme sociale; per recidiva di atti di cui al punto D; per atti di violenza grave :

g) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale, ovvero, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, per fatti particolarmente gravi, allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o, nei casi ancor più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato.

Nei periodi di allontanamento dalla scuola, fino a quindici giorni, è mantenuto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, ove possibile, anche nel caso di allontanamento fino al permanere della situazione di pericolo, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario dei servizi sociali e dell’Autorità giudiziaria, è prevista la promozione di un percorso di recupero educativo mirante all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, all’interessata/o è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

F. Per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento degli Esami di vario tipo (applicabili anche ai candidati esterni): per atti di maleducazione; per mancato rispetto delle suppellettili e dei locali scolastici; per infrazione di divieti presenti nel Regolamento scolastico (divieto di fumo e di acquisizione di immagini, video e audio non autorizzata); per plagio accertato; per uso di dispositivi elettronici non autorizzati durante le prove d’esame (telefoni cellulari di varia tipologia e altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati):

h) si farà riferimento alle indicazioni legislative specifiche che regolamentano le prove d’esame.

22.3. Organi competenti ad irrogare le sanzioni e relativo procedimento

a) Ammonizione privata e b) Ammonizione in classe: sono irrogate dall'insegnante o dal Dirigente scolastico.

c) Allontanamento temporaneo dalle lezioni: è irrogato dall'insegnante, che affiderà lo studente ad un collaboratore scolastico per accompagnarlo dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.

d) Ammonizione scritta: è irrogata dall'insegnante o dal Dirigente scolastico. Essa viene annotata sul registro di classe, previa contestazione scritta degli addebiti.

e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: sono irrogati dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente scolastico, su proposta dell'insegnante che ha contestato la violazione o del Coordinatore di classe, ed è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente delegato. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. La votazione avviene a scrutinio segreto. La decisione è adottata a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, la sanzione non viene irrogata.

Se sono formulate più proposte e non si forma una maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la proposta esclusa con una delle restanti, e così via fino a che le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avverrà la votazione decisiva.

f) Allontanamento per periodi determinati, superiori a 15 giorni, e g) allontanamento fino al termine della situazione di pericolo, allontanamento fino al termine delle lezioni, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: sono irrogati dal Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del punto precedente.

h) sanzioni per mancanze disciplinari nel corso degli Esami: provvedimenti irrogati dalla Commissione d'Esame

22.4. Altri aspetti del procedimento di irrogazione

Allo studente incolpato devono essere contestati gli addebiti e gli deve essere consentito di giustificarsi.

Nel caso di ammonizione privata o in classe o di allontanamento dalle lezioni, la contestazione è formulata oralmente dall'insegnante, che la annota sul registro di classe, unitamente alle eventuali giustificazioni addotte dallo studente.

Nel caso di ammonizione scritta, l'adozione del provvedimento disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti, contenente l'invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, da comunicarsi all'interessato.

Nel caso di provvedimenti disciplinari di competenza degli OO.CC. le contestazioni, con l'invito a presentarsi per esporre le proprie ragioni, debbono essere sottoscritte dal Presidente dell'organo competente a deliberare e comunicate all'interessato. Lo studente ha in questo caso facoltà di presentare memorie difensive scritte e produrre prove e/o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto allo studente stesso e, se minorenne, ai suoi genitori entro cinque giorni dalla deliberazione.

22.5. Sostituzione delle sanzioni con attività utili alla scuola

Per le sanzioni previste alle lettere B. e C. gli studenti possono chiedere che esse vengano sostituite

con attività utili alla scuola.

La richiesta deve essere pertanto inoltrata dall'interessato, o da un genitore nel caso di studente minorenni, al Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione: a tale richiesta si darà risposta entro cinque giorni e potrà essere consentito di convertire la sanzione in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali ad esempio: piccole manutenzioni, pulizia delle aule, attività assistenziali e di volontariato nell'ambito scolastico, collaborazione all'aggiornamento degli inventari dei laboratori e della biblioteca.

22.6. Risarcimento del danno. Cauzione

Ogni comportamento, doloso o colposo, dal quale derivi un danno alla scuola o a terzi, obbliga al risarcimento l'allievo responsabile e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per la sua azione.

22.7. Organo Interno di Garanzia

L'Organo Interno di Garanzia giudica:

a) sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria), a richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse;

b) sui ricorsi degli studenti o di chiunque vi abbia interesse contro tutti i provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari.

L'Organo Interno di Garanzia è composto, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio d'Istituto, uno degli studenti e uno dei genitori, eletti dalle rispettive componenti.

I componenti elettivi dell'O.I.G. restano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili.

22.8. Reclami e ricorsi all'Organo Interno di Garanzia

I reclami e i ricorsi di cui all'articolo precedente devono essere presentati per iscritto, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, al Dirigente scolastico, che convoca l'O.I.G. e ne cura la delibera entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo.

La data fissata per la riunione dell'O.I.G. è comunicata all'interessato mediante notifica scritta.

Entro la data della convocazione il ricorrente può presentare memorie scritte o chiedere di essere sentito.

L'O.I.G. delibera, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo, con la presenza della metà più uno dei componenti (quattro membri). Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni dell'O.I.G. debbono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati.

Per ulteriori specifiche disposizioni, si rinvia al regolamento dell'Organo Interno di Garanzia, predisposto separatamente.

22.9. Ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale

In relazione a presunte violazioni del regolamento di cui al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria), anche contenute nel presente Regolamento scolastico, è ammesso reclamo, da parte degli studenti e di chiunque vi abbia interesse.

Il Direttore regionale decide in merito ai reclami, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale, reso entro il termine perentorio di trenta giorni, scaduto il quale il Direttore può decidere

indipendentemente.

Art.23 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

23.1 Contestualmente all’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti dell’allegato “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

23.2. La sottoscrizione del Patto avverrà in occasione della presentazione della documentazione definitiva della pratica di iscrizione degli studenti.

23.3 L’elaborazione e revisione condivisa del Patto avverrà in sede collegiale, e confermata da apposita deliberazione del Consiglio d’Istituto.

Art. 24 BIBLIOTECA

24.1. Funzionamento e modalità del prestito

Esiste una sola biblioteca comune ai professori e agli alunni e aperta al pubblico.

Il Regolamento di funzionamento della biblioteca è predisposto e approvato separatamente.

Art.25 LABORATORI SCOLASTICI

25.1.1 Funzionamento dei laboratori

Il Regolamento di funzionamento dei laboratori scolastici è predisposto, eventualmente accorpando più disposizioni uguali per laboratori di tipologia simile, e approvato separatamente.

ALLEGATI

1. Patto educativo di corresponsabilità



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. SEGUENZA"

Via S. Agostino n. 1 - 98122 Messina

Centralino: 090673569 - Fax: 090672770

www.seguenza.it

seguenza@seguenza.it



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(previsto dall'art.3 del D.P.R. 21/11/2007, n.235)

(modificato e approvato nella seduta del C.d.I. del 23/04/2013)

Ai genitori dell'alunno: _____

Il Patto di corresponsabilità:

-Costituisce la dichiarazione esplicita dell'operato della scuola

-Coinvolge:

Insegnanti

Genitori

Alunni

-Impegna:

I docenti

Gli alunni

I genitori

Enti esterni che collaborano con la scuola

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA'

I DOCENTI

al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A:

-creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;

-favorire momenti d'ascolto e di dialogo;

-incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;

-favorire l'accettazione dell' "altro" e la solidarietà;

-promuovere le motivazioni all'apprendere;

-rispettare i tempi ed i ritmi dell'apprendimento;

-far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti;

-rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;

-favorire l'acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione dell'esperienza personale;

-favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative agli indirizzi di studio successivi;

-concordare, nel gruppo d'insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare, per rispettare la programmazione didattica e per rispettare anche gli interessi personali dell'alunno;

-pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all'alunno, di selezionare gli strumenti

- di lavoro;
-rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento;
-individuare percorsi individualizzati di apprendimento.

GLI ALUNNI

al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali

SI IMPEGNANO A:

- essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi;
- prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
- rispettare persone, ambienti, attrezzature;
- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale ausiliario e di segreteria, del personale tecnico;
- adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
- attuare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
- rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curriculum mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.

I GENITORI

per una proficua collaborazione scuola-famiglia

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE:

- la costruzione di un dialogo costruttivo con l'Istituzione;
- il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
- atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
- atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell' "altro" nei loro figli;
- il rispetto dell'orario d'entrata e d'uscita;
- la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
- il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;
- la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;
- l'esecuzione dei compiti assegnati ai figli;
- il risarcimento del danno provocato ai beni dell'Istituto dai propri figli.

p.il Liceo scientifico "G. Seguenza"

il Dirigente scolastico

FIRME dei Genitori e dello Studente
